
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Convivenza more uxorio: che natura giuridica hanno i conferimenti? E se c'è una regolamentazione pattizia?

Se, nell'ambito della convivenza more uxorio, ricorre una regolamentazione pattizia che vincoli uno dei conviventi a compiere delle prestazioni che comportano una dislocazione di ricchezza in favore dell'altro, - potendo i conviventi decidere di regolamentare in via negoziale i rispettivi doveri di natura patrimoniale in favore del consorzio more uxorio- gli apporti - diretti o indiretti – sono giustificati ed, addirittura, dovuti, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2041 c.c..

In assenza di un sottostante vincolo negoziale, nell'ipotesi di esborsi sostenuti da un convivente in favore dell'altro, é prefigurabile l'adempimento di un dovere morale.

Tribunale di Brindisi, sentenza del 26.5.2014

...omissis...

5.1 La convivenza *more uxorio*

Per quanto concerne la convivenza *more uxorio*, *in primis*, occorre accertare l'eventuale esistenza di pattuizioni *inter partes*, che vincolino uno dei conviventi “a compiere delle prestazioni che comportano una dislocazione di ricchezza in favore dell'altro”.

Si pensi all'ipotesi in cui i conviventi decidano “di regolamentare in via negoziale - attesa l'inesistenza di regole legali a governo della famiglia di fatto - i rispettivi doveri di natura patrimoniale in favore del consorzio *more uxorio*”.

Orbene, ben potrebbero i conviventi prevedere che uno di essi “contribuisca al pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile, adibito a residenza familiare, intestato unicamente all'altro convivente; ovvero, ancora, attraverso l'assunzione in proprio dell'onere di provvedere interamente alle spese inerenti alla crescita ed all'educazione dei figli, nonché a quanto necessario al fabbisogno quotidiano della famiglia, a fronte dell'acquisto e del pagamento da parte del consorte (unico intestatario) dell'immobile destinato all'uso comune”. Orbene, laddove, nell'ambito della convivenza *more uxorio*, ricorra “una regolamentazione pattizia”, relativa “ai conferimenti di ciascun convivente alle necessità familiari”, gli apporti - diretti o indiretti - sarebbero “giustificati ed, addirittura, dovuti”, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2041 c.c..

Invero, è stato sostenuto che, anche in assenza di “un sottostante vincolo negoziale”, nell'ipotesi di esborsi sostenuti da un convivente in favore dell'altro, sarebbe prefigurabile l'adempimento di un dovere morale.

L'abituale condivisione dei luoghi di svolgimento della vita familiare, darebbe luogo, infatti, ad un “rapporto interindividuale dal quale scaturiscono doveri di reciproca solidarietà tra i suoi componenti”.

Dunque, “l'eventuale corresponsione - da parte del soggetto non intestatario del bene - di somme indirizzate (in maniera diretta od indiretta) al pagamento dell'immobile destinato alla famiglia stessa potrebbe configurarsi, quindi, come adempimento di quell'obbligazione naturale inerente alla conduzione della relazione di fatto, con la conseguente irripetibilità di quanto prestato”.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice

5.2. Il rapporto coniugale

E' chiaro che, per la diversa ipotesi del rapporto coniugale fondato sul matrimonio, sarebbero richiamabili veri e propri obblighi giuridici ovvero quelli di cui al microsistema normativo della famiglia.

Nondimeno, deve ritenersi che l'incremento di valore dell'immobile e, in genere, l'*utilitas* economica di cui beneficiano il coniuge o il convivente proprietario non sia, di per sé, giustificato dall'adempimento degli obblighi morali (per la convivenza) o giuridici di assistenza morale e materiale e di collaborazione (per le famiglie fondate sul matrimonio), specie quando si tratti di spese che esulano dagli esborsi, abitualmente sopportati da una famiglia del medesimo tenore economico e sociale.

Invero, in via interpretativa - incentrando la valutazione da compiersi sulle condizioni soggettive del coniuge/convivente e non sulla proporzionalità dell'esborso rispetto al normale *menage familiare* - si è evidenziato come, ai fini della valutazione dell'eventuale ingiustificato arricchimento, "susseguente ad una spontanea elargizione compiuta dal *partner*" occorra verificare se, al di là delle condizioni economiche complessive del nucleo familiare, «la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del *solvens*».

Dunque, quale naturale corollario di tale principio, condizioni economiche - particolarmente elevate - possono giustificare anche spese di apprezzabile entità (cfr. Cass. Sez. 1, *Sentenza n. 18749 del 17/09/2004*, secondo cui "i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'art. 143 cod. civ., non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale").

Nondimeno, si deve ritenere che - limitatamente agli esborsi apprezzabilmente superiori alle condizioni economiche di chi li pone in essere oppure sproporzionati rispetto al tenore familiare complessivo - il venir meno della coabitazione, quale presupposto per una specifica destinazione o "finalizzazione" dell'*utilitas* al bene familiare, giustifichi la restituzione di quell'attribuzione patrimoniale indiretta o del suo equivalente monetario.

E' chiaro che ai fini della determinazione di tale indennizzo non può non considerarsi la misura dell'apporto economico del coniuge che agisce ex art. 2041 c.c..

Inoltre, come giustamente osservato, non può obliterarsi "l'essenziale carattere di reciprocità che permea il dovere di contribuire nella gestione del consorzio familiare gravante, quindi, su ciascuno dei conviventi".

Dunque, è possibile prefigurare la liceità della richiesta restitutoria ogniqualvolta - al di là della proporzionalità dell'apporto economico rispetto allo *status* familiare o alle condizioni di chi sostiene l'esborso economico - il coniuge o il convivente arricchito

"non abbia(no) collaborato in alcun modo alle esigenze economiche della famiglia stessa".

Infatti, è indubbio che «il mancato reciproco adempimento, da parte dell'*accipiens*, alla sua obbligazione naturale (o giuridica) determina un arricchimento ingiustificato in capo a quest'ultimo".

Dunque, l'azione generale di arricchimento "soffre... di angusti limiti entro i quali è possibile un suo favorevole esperimento" e ciò, in quanto la stessa "si scontra inevitabilmente con gli elementi che caratterizzano i rapporti di natura familiare".

In relazione agli stessi è innegabile la tendenza interpretativa "a ritenere giustificati (e, per tale ragione, non ripetibili) - sulla base dei vincoli reciproci di solidarietà ed affetto, ovvero per l'esistenza di accordi in ordine al corrispettivo dovere di contribuzione - gli apporti effettuati dai conviventi in funzione del buon andamento della famiglia".

Ciò premesso, si deve provare ad individuare un criterio idoneo a concretizzare il suddetto principio ovvero che consenta di stabilire quando una somma sia "sperequata" rispetto alle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie del coniuge o convivente intestatario.

Si può ipotizzare che, in assenza della prova dell'esistenza di apprezzabili risorse derivanti dalla famiglia di appartenenza, sia sproporzionato un esborso che superi un quarto dello stipendio netto annuale.

Al fine di verificare, nel contraddittorio delle parti, la ricorrenza di tale condizione nel caso di specie appare opportuno rimettere la causa sul ruolo.

p.q.m.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta daXXXXXXXX, così provvede:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di simulazione dell'atto di compravendita, stipulato per atto di ...omissis....

- 2) rigetta le domande di accertamento della nullità della donazione indiretta, intercorsa tra le parti, così come di revocazione della donazione per ingiuria grave nei confronti del donante, di nullità per mancanza di causa e/o mancanza di forma della donazione diretta del denaro, servito per l'acquisto dell'immobile controverso; di riconoscimento all'attore delle indennità per i miglioramenti e le addizioni;
 - 3) provvede come da separata ordinanza ai fini del prosequio del giudizio;
 - 4) spese in sede di definizione dell'intero giudizio.
- Brindisi, 26.5.2014

Dott. Antonio Ivan Natali